

Prot.n.AIA/CRA/O4/ 2847

Bologna, lì 4 FEB 2004

Oggetto: risposta a quesiti su attività miste ed unità locali

In riferimento alla nota, pervenuta in data 6 novembre 2002, prot. N. 25332, si fa presente che si condivide in toto l'impostazione data da codesta CNA in merito alla soluzione prospettata al primo quesito.

Per quanto riguarda la questione posta circa l'unità locale si rinvia alla nota interpretativa della CRA del 15/10/2003, prot. n. 30204, per semplificazione qui unita in allegato.

Il ritardo col quale si risponde alla Vs., del quale ci si scusa, è motivato dalla opportunità di un approfondimento sul quesito relativo all'unità locale che è stato deliberato nella seduta sopra richiamata.

Distinti saluti

Il Presidente della CRA

Glauco Cavassini



CNA SERVIZI

Reggia E. li 21/10/2002

OGGETTO: Quesito su attività miste - artigiani - commercianti; Quesito su "Unità locali":



Siamo, con la presente, a sottoporre all'attenzione di Codesta Spett. le Commissioni i seguenti quesiti.

1- Nell'impresa artigiana è possibile svolgere attività di diversa natura.

I principi di massima per la determinazione dell'occupazione prevalente a cui fare riferimento, dovrebbero essere i seguenti:

a- l'impegno lavorativo e professionale (e cioè il tempo) che il titolare e/o i soci dell'impresa dedicano personalmente a ciascuna delle due (o più) distinte attività autonome (commerciale, artigiana, agricola) da essi contemporaneamente esercitate (si esclude quindi il volume d'affari);

b- nel caso in cui l'impresa si avvalga di collaboratori o dipendenti e questi siano dediti a svolgere singolarmente una delle due (o più distinte attività), nella quale il socio o il titolare non partecipi neppure in minima parte, questa non potrà essere considerata "prevalente", indipendentemente dal loro numero;

c- dai principi indicati, viene considerata "prevalente" fra le attività plurime contemporaneamente svolte da un'impresa, quella nella quale il titolare e/o i soci dedicano la propria attività personale e professionale esclusiva e prevalente.

É condivisibile tale interpretazione?

2. Le Sezioni Unite della Cassazione, in un'articolata sentenza del 2000, la n. 8703, stabiliscono il criterio **che non si infrange il divieto di titolarità di una sola impresa artigiana (fissato nell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 443/85)** se un unico imprenditore artigiano svolge la propria attività in distinti locali in ciascuno dei quali avvenga l'intero ciclo produttivo.

La Cassazione ritiene irrilevante il luogo d'esercizio dell'attività dovendosi invece ritenere che la definizione d'impresa artigiana è data dall'oggetto della stessa, dal ruolo dell'artigianato, dai limiti dimensionali e dalla funzione preminente del lavoro sul capitale.

Da ciò deriva quindi la possibilità d'iscrivere all'Albo unità locali di imprese artigiane indipendentemente dalle fasi del processo produttivo?

Nel ringraziare anticipatamente per la cortese collaborazione e, in attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Prot. n. AIA/CRA/03/ 30204

Bologna, li 15/10/03

Oggetto: DOCUMENTO SU SEDE ED UNITA' LOCALE NELL'IMPRESA ARTIGIANA

La Commissione Regionale per l'Artigianato in merito all'oggetto nella seduta del 2/10/2003 ha approvato quanto di seguito.

La Suprema Corte di Cassazione I sez. civile, con sentenza pronunciata il 25/2/2000 n. 2855, partendo dal dettato normativo che "l'impresa artigiana si svolga in luogo fisso presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o nella sede designata dal committente o in forma ambulante [...]", ha ribadito che tale assunto non limita il potere dell'imprenditore di individuare il luogo o i luoghi in cui esercitare la sua attività.

Conseguentemente, il legislatore, prescrivendo che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, non ha sicuramente inteso vietare che il ciclo produttivo potesse svolgersi per intero in più luoghi, atteso che non poteva certamente ignorare che l'imprenditore, pur rimanendo unico ed immutato, potesse esercitare l'attività in due luoghi distinti, rilevando soltanto che siano rispettati i limiti concernenti le dimensioni (art.4 legge n. 443/85), la tipologia dell'attività esercitata (art.3), la partecipazione dell'imprenditore a detta attività (art. 2) e la prevalenza del lavoro sul capitale (art.3).

L'unicità dei locali di produzione non è tra i requisiti richiesti. Scarsa importanza infatti viene data dalla norma al luogo in cui deve essere esercitata l'impresa; il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 con una disposizione a carattere meramente esemplificativo, dichiara che l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso "presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o nella sede designata dal committente o in forma ambulante o di posteggio".

L'esemplificazione operata dal legislatore porta a considerare irrilevante, ai fini della qualifica di impresa artigiana, la sede in cui viene svolta l'attività, e ciò anche in considerazione delle diverse forme soggettive che possono essere rivestite dal titolare

dell'impresa, per cui delimitare, anche in termini spaziali, l'attività dell'imprenditore costituirebbe un ostacolo a tutte quelle tipologie di imprese, specie quelle rette da soggetti societari, in cui l'esistenza di una pluralità di soci e la presenza di una cospicua capacità economica rendono possibile, se non necessario, la distribuzione della produzione (totale o parziale), in diverse sedi.

A maggior precisazione occorre però distinguere fra imprese che svolgono la propria attività su più unità locali mantenendo un'unica organizzazione gestionale, e quelle che si avvalgono di unità locali ciascuna con una propria organizzazione autonoma.

Nella prima fattispecie, anche nel caso in cui in ciascuna unità locale si svolga l'intero ciclo produttivo, mantenendo l'impresa carattere unitario dal punto di vista organizzativo e gestionale, deve esserne riconosciuta l'iscrivibilità all'Albo Artigiani.

Nel secondo caso, è evidente che si è in presenza di due imprese, contravvenendo a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art.3 della legge n. 443/85.

Inoltre non possono comunque essere qualificate artigiane quelle unità locali nelle quali vengano svolte solo attività commerciali.

Per quanto riguarda la necessità della partecipazione al processo produttivo da parte dell'imprenditore, questa non può essere intesa in senso fisico e continuativo; l'importante è che vi sia una partecipazione costante e prevalente, e che l'imprenditore artigiano sia responsabile dell'intera impresa.

Quindi potendo consistere il lavoro dell'imprenditore artigiano anche nella sola attività di direzione, ne consegue che nulla osta a che la produzione venga effettuata presso sedi distinte.

Tale concetto è stato anche ribadito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, (sentenza n. 5734 del 19/4/01).

Infine, rimane comunque affidato alla competenza ed alla discrezionalità delle CPA il valutare se nel caso concreto, permanga l'unicità dell'impresa o sia ravvisabile l'esistenza di due distinte imprese facenti capo allo stesso soggetto.

Presidente della CRA

Glauco Cavassini

